



E

e con la chiamata in sede di riassunzione di

s.p.a. ( c.f. 00799960158)

con l'avv. \_\_\_\_\_

Udienza di precisazione delle conclusioni: 25/9/2019

**Conclusioni per parte attrice:**

Insiste per la assegnazione dei termini istruttori e chiede rimessione in termini per eccepire e produrre documenti e prove formate dopo l'udienza del 21/11/2018; precisa le conclusioni come in atto di riassunzione, respinte le eccezioni delle controparti.

Dal ricorso in riassunzione:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa:

a) in via principale, accertata l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari utilizzati al fine del perfezionamento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di \_\_\_\_\_ D

\_\_\_\_\_ dei contratti per l'acquisto di strumenti finanziari, dichiarare la nullità ex art. 30, 7° co., t.u.f. del contratto di acquisto di n. 26.150 azioni di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ registrato nell'ottobre 2010 sul deposito titoli n.

126/2110467/1 intestato a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, del contratto di acquisto di n. 49.690 azioni di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ registrato nel dicembre 2012 sul deposito titoli n. 111/2110467/1 intestato a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

del contratto di acquisto di n. 49.690 azioni di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ registrato nel dicembre 2012 sul deposito titoli n. 111-002113066 intestato a \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ S.p.a. dei contratti di acquisto di n. 2.011 e n. 20.212

obbligazioni \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ "5% 2013-2017 convertibili con facoltà di rimborso in azioni" registrati nel gennaio 2013 sul deposito titoli n. 111/2110467/1 intestato a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ e dei contratti di

acquisto di n. 115 e n. 12.108 obbligazioni \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ "5% 2013-2017 convertibili con facoltà di rimborso in azioni" registrati nel gennaio 2013 sul deposito titoli n. 111/2092061/1 intestato a \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_

per l'effetto, condannare \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore

di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ S.p.a., del signor \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ e del signor \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ delle somme versate a titolo di corrispettivi, pari, rispettivamente, ad euro 2.000.022,50, ad euro 3.242.345,00, già al netto del ricavo di

euro 757.950,00 conseguito dalla vendita di n. 18.600 azioni, e ad euro 550.035,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla

data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;



b) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità, per mancanza dell'accordo concluso in forma scritta e/o della consegna di copia del contratto al cliente (e quindi per violazione degli artt. 23 t.u.f., 37 reg. intermediari e 1418 c.c.), di qualsivoglia contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento fra A e D che risulti concluso precedentemente al 23 gennaio 2013 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di azioni di D da parte del signor A nell'ottobre 2010 e nel dicembre 2012, e condannare Intesa E S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di A rispettivamente, delle somme di euro 1.000.237,50 e di euro 2.000.022,50, e quindi – detratto il ricavo di euro 757.950,00 conseguito dalla vendita di n. 18.600 azioni – dell'importo totale di euro 2.242.310,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;

c) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a) e b), accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. – per la mancanza del consenso di A manifestato con un valido ordine di acquisto –, del contratto avente ad oggetto l'acquisto di n. 26.150 azioni di D da parte del signor A nell'ottobre 2010; per l'effetto, condannare E S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di A della somma di euro 1.000.237,50, cui va detratta la quota proporzionale (pari a euro 252.688,10) del ricavo di euro 757.950,00 conseguito dalla vendita di n. 18.600 azioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;

d) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità, per mancanza dell'accordo concluso in forma scritta e/o della consegna di copia del contratto al cliente (e quindi per violazione degli artt. 23 t.u.f., 37 reg. intermediari e 1418 c.c.), di qualsivoglia contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento che risulti concluso fra C S.p.a. e D e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto avente ad oggetto l'acquisto di n. 49.690 azioni di D da parte di C S.p.a. nel dicembre 2012 e condannare E S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di C S.p.a. di euro 2.000.022,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto



agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co.,

c.c.;

e) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), limitatamente agli acquisti di obbligazioni convertibili conclusi nel gennaio 2013, e in via principale rispetto all'acquisto di azioni concluso nel dicembre 2011, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità, per mancanza dell'accordo concluso in forma scritta e/o della consegna di copia del contratto al cliente (e quindi per violazione degli artt. 23 t.u.f., 37 reg. intermediari e 1418 c.c.), di qualsivoglia contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento che risulti concluso fra **B** e **D**, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto da parte di **B** di n. 1.500 azioni di **D** avvenuto nel dicembre 2011 e l'acquisto di n. 115 e n. 12.108 obbligazioni **D** "5% 2013-2017 convertibili con facoltà di rimborso in azioni" avvenuto nel gennaio 2013, e condannare **E** p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di **B** di euro 609.285,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;

f) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), b), c) (quest'ultima riguardante il solo acquisto di n. 26.150 azioni nell'ottobre 2010), quanto al signor **A** in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), e), quanto al signor **B**, nonché, ancora, in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), d), quanto a **C** S.p.a., accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte di **D** a agli obblighi imposti, nella sua qualità di intermediario prestatore di servizi di investimento, dagli artt. 21 ss. t.u.f. e 31 ss. reg. Consob n. 16190 del 2007, nonché dagli artt. 23 ss. reg. congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e dall'art. 46 reg. Consob n. 16190 del 2007; per l'effetto, pronunciare la risoluzione dei contratti di prestazione dei servizi di investimento conclusi tra **D** e **A**, **D** in proprio e quale legale rappresentante di **C** S.p.a., e tra **D** e **B**, ed ogni conseguente declaratoria di inefficacia degli acquisti di strumenti finanziari, e, comunque, per effetto della risoluzione dei contratti di prestazione dei servizi di investimento o, in subordine, indipendentemente dalla valida conclusione di contratti di prestazione di servizi di investimento, pronunciare altresì la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni di **D** da parte di **A** sopra indicati al punto a), del contratto di acquisto di azioni da parte di **C** S.p.a., sopra indicato al punto a), nonché dei contratti di acquisto delle obbligazioni di **D** da parte di **B** sopra indicati al punto a), ovvero, in ulteriore subordine,



dichiararne l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di ciascuna parte attrice, stante la mancata informativa in merito al conflitto di interessi; condannare in ogni caso E S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di A S.p.a. e di B delle somme da ciascuno versate per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, pari, rispettivamente, a euro 4.000.295,00, euro 2.000.022,50 ed euro 550.035,00, detratta, quanto a A la somma di euro 757.950,00 ricavata dalla vendita di n. 18.600 azioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;

g) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), b), e) (quest'ultima riguardante il solo acquisto di n. 26.150 azioni nell'ottobre 2010), f), quanto al signor A, e in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), d), f), quanto a C S.p.a., nonché, ancora, in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), e), f), quanto al signor B condannare E S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento in favore di C S.p.a., di A e di B

dei danni da ciascuna parte attrice patiti e patienti in conseguenza degli inadempimenti indicati in narrativa, che si quantificano nella differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari sopra indicati, per ciascuna delle parti attrici, al punto a) – al netto, quanto ai danni derivanti dall'acquisto delle azioni nell'ottobre 2010 e nel dicembre 2012 da parte di A, di euro 757.950,00 ricavati dalla vendita di n. 18.600 azioni – e il loro attuale valore o comunque nella somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista ex art. 1284, 4° co., c.c.;

h) in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), b) (limitatamente agli acquisti di azioni registrati nel dicembre 2012), f) e g), quanto al signor A e in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), d), f) e g), quanto a C S.p.a., nonché, ancora, in via subordinata rispetto alle domande formulate sub a), e), f) e g), quanto al signor B, accertare che i contratti aventi ad oggetto l'acquisto di n. 49.690 azioni ciascuno da parte di C S.p.a. e di A nel dicembre 2012, nonché i contratti di acquisto di obbligazioni convertibili da parte di quest'ultimo e di B nel gennaio 2013 sono stati conclusi dagli acquirenti sotto l'influenza di un dolo determinante esercitato da D ovvero da F ti nella piena consapevolezza da parte della Banca, che se ne è avvantaggiata, in riferimento alla promessa di procurare la vendita a terzi



delle predette azioni ed obbligazioni convertibili o di riacquistare le stesse subito dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, in assenza del quale i signori **A, B e C** S.p.a. non si sarebbero determinati a contrarre; conseguentemente, pronunciare l'annullamento dei contratti di acquisto di n. 49.690 azioni ciascuno da parte di **C** S.p.a. e di **A** nel dicembre 2012, nonché dei contratti di acquisto di obbligazioni convertibili da parte di quest'ultimo e di **B** nel gennaio 2013, e, per l'effetto, condannare **E** S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., a restituire a **C** S.p.a., al signor **A** e al signor **B**, le somme corrisposte per l'acquisto di tali strumenti finanziari, pari, rispettivamente, ad euro 2.000.022,50, ad euro 3.000.057,50 – cui va detratta la quota proporzionale (pari ad euro 505.261,90) del ricavo di euro 757.950,00 conseguito dalla vendita di n. 18.600 azioni – e ad euro 550.035,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista dall'art. 1284, 4° co., c.c.; in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di **D** della promessa di procurare la vendita a terzi delle predette azioni ed obbligazioni convertibili o di riacquistare le stesse subito dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, e conseguentemente, condannare **E** S.p.a., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire **C** S.p.a., **A** e **B** dei danni da ciascuno subiti, che si quantificano nella differenza fra il corrispettivo che gli attori avrebbero ritratto dalla cessione dei titoli – al netto, quanto alle azioni acquistate da **A** nel dicembre 2012, della quota proporzionale, pari ad euro 505.261,90, della somma di euro 757.950,00 ricavata, in virtù dell'adempimento parziale della promessa, dalla vendita di n. 18.600 azioni – e il loro attuale valore o comunque nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno dei pagamenti al saldo, quanto agli interessi maturandi dalla data della domanda giudiziale nella misura prevista dall'art. 1284, 4° co., c.c.; in ulteriore subordine, per l'ipotesi in cui si accerti che la convenuta non fosse vincolata dagli obblighi assunti dal proprio funzionario e promotore finanziario, accertare e dichiarare la sua responsabilità solidale, a norma dell'art. 31, 3° co., t.u.f., per il danno arrecato agli attori dal promotore finanziario che ha contrattato come rappresentante senza averne il potere, ex art. 1398 c.c., e condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi nella medesima misura sopra determinata in riferimento all'inadempimento della promessa di vendita o di riacquisto dei titoli azionari e obbligazionari acquistati dagli attori;

i) in ogni caso, dichiarare che a seguito dell'accoglimento delle precedenti domande di nullità, annullamento, risoluzione e/o declaratoria di inefficacia dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di



azioni e obbligazioni convertibili di D S.c.p.a., E Renart n. 759/2020 del 19/02/2020 E S.p.a. risultata titolare degli strumenti finanziari oggetto dei contratti stessi;  
j) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.

**Conclusioni per D in lca:**

**IN VIA PRINCIPALE** previo accertamento dell'esclusione dei rapporti oggetto del presente giudizio dall'Insieme Aggregato ceduto a Banca E S.p.a. e della conseguente titolarità degli stessi capo alla qui deducente, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, soggette, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., al rito speciale dell'accertamento allo stato passivo.

**IN VIA SUBORDINATA** per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga procedibili le domande attoree si chiede il rigetto della domanda attorea riproponendo le conclusioni rassegnate da

D S.p.a. nella comparsa di costituzione e risposta di seguito trascritte per comodità di lettura:  
“In via preliminare (i) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande attoree con riferimento all'acquisto di n. 26.150 Azioni effettuato dal signor A in data 25 ottobre 2010 e all'acquisto di n. 1.500 Azioni effettuato dal signor B in data 23 dicembre 2011, in quanto prescritte per le ragioni esposte; Nel merito (ii) respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dagli attori nei confronti di D S.p.A., in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità/annullamento/risoluzione degli acquisti dei titoli, condannare l'attrice alla restituzione delle relative azioni D oggetto del presente giudizio”. **IN OGNI IPOTESI:** con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.”

**Conclusioni per E**

**In via preliminare**

- accertarsi e dichiararsi la nullità della chiamata in causa di E, e per l'effetto dichiararsi improponibili/improcedibili/inammissibili le domande introdotte nei confronti di quest'ultima;
- respingere integralmente le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva sostanziale di E e comunque per non essere quest'ultima titolare, dal lato passivo, delle pretese sostanziali dedotte dagli attori, per tutte le ragioni esposti in atti;

**Nel merito, in via di mero subordine:**



Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1actb51b64a730117a4e98607ce143 - Firmato Da: TOSI LILIANA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1d6c1ca7143390

- dichiarare inammissibili e comunque respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande *ex adverso* introdotte, in quanto inammissibili, prescritte e infondate, per tutti i motivi dedotti in atti da **D** s.p.a.

**In ogni caso:** spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi.

### MOTIVI

Con l'atto di citazione **A**, persona alla quale si riconducono sia **C** (di cui è legale rappresentante) sia altre società (**G** s.r.l. e **H** s.r.l.) nonché il figlio di lui **B** e **C** medesima agivano deducendo, in relazione a vari acquisti di azioni e obbligazioni di **D** allora *in bonis*, numerose violazioni della disciplina del collocamento di valori mobiliari, e in ragione di ciò, e comunque ex art. 1418 c.c., la nullità dei contratti stessi; o in subordine l'inadempimento della Banca, o il dolo, titoli rispettivamente di risoluzione e di annullamento; e chiedevano pertanto pronunce demolitorie, restitutorie del prezzo pagato, e risarcitorie.

Le operazioni oggetto di esame, come indicate nell'atto di citazione, che sarebbero tutte avvenute tramite il funzionario di **D**, **F** sono:

- 1) **A** acquisto di 26.150 azioni **D** al prezzo di euro 38,25 ciascuna, totali euro 1.000.237,50 addebitati con valuta 25/10/2010 sul c/c 126/379779/57, azioni collocate sul conto titoli 126/110467/1, filiale di Ferrara; il tutto su istanza di ammissione a socio del 4/10/2010;
- 2) **A** acquisto di 1.500 azioni **D** al prezzo di euro 39,50 ciascuna, totali euro 59.250,00, in data 23/11/2011
- 3) **C** s.p.a.: nel dicembre 2012, acquisto di 49.690 azioni **D**, al prezzo di euro 40,25 ciascuna, totali euro 2.000.022,50; l'operazione di acquisto era sollecitata dal funzionario **F** come condizione per la concessione di due aperture di credito, rispettivamente a favore di **G** e **H** essa avrebbe dovuto comportare una detenzione dei titoli da parte di **C** solo per un periodo di tempo limitato, assumendo a nome della Banca l'impegno al riacquisto o a curare la rivendita a terzi dopo l'approvazione del bilancio 2012, prevista per l'aprile 2013; e con l'intesa che il ricavato della rivendita sarebbe andato a deconto della esposizione debitorie di **G** e di **H**
- 4) **A**: nel dicembre 2012, nel medesimo contesto e con le medesime indicazioni e assicurazioni e carenze informative di cui al capo che precede, acquisto altre di 49.690 azioni **D** al prezzo di euro 40,25 ciascuna, totali euro 2.000.022,50;
- 5) **A**: in data 23/1/2013, acquisto di nominali euro 1.000.000 (controvalore euro 1.000.035,00 addebitato con valuta 22/2/2013 su c/c) di obbligazioni convertibili **D** 5% 2013-2017



con facoltà di rimborso in azioni; anche questo acquisto avveniva quale condizione per la concessione di finanziamenti e G e H nell'occasione del 23/1/2013 il A sottoscriveva una scrittura denominata "Atto di ritenzione e compensazione" con cui le azioni di cui al punto 3) venivano vincolate a garanzia dell'esposizione debitoria di I G e H; con l'aggiunta di un diritto di C di vedere smobilizzate le azioni e imputato il ricavo di loro vendita a decurtazione del debito da finanziamento delle due società;

- 6) B: nel medesimo contesto e luogo di cui al punto 5), acquisto di euro 550.035,00 (addebitati sul conto a lui intestato 0457535) di obbligazioni convertibili D 5% 2013-2017 con facoltà di rimborso in azioni; anche qui senza alcuna informazione su caratteristiche del prodotto, rischi, adeguatezza e conflitto di interessi;

Lamentavano gli attori che le richieste di smobilizzo delle azioni proposte a partire dall'aprile 2013 erano rimaste inascoltate da D, venivano infatti ricollocate mediante vendita a terzi solo 18.600 azioni di A alle date del 20/1/2014 e del 20/3/2014.

Il 30/6/2014 le obbligazioni convertibili in azioni (punti 5 e 6) venivano convertite rispettivamente in 26.583 e 14.621 azioni, per un prezzo unitario di euro 37,61.

La causa si interrompeva per messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca (d.m. 25/6/2017) avvenuta successivamente alla costituzione della convenuta (intervenuta il 23/6/2017); la interruzione era pronunciata dal giudice il 10/7/2017.

Con ricorso del 20/10/2017 le parti attrici chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, sia nei confronti di D S.p.a. in l.c.a. ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, sia nei confronti di E S.p.a., indicata quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, al fine di far valere nei suoi soli confronti tutte le domande già proposte contro

E si costituiva in sede di riassunzione eccependo la nullità della chiamata in causa, che avrebbe in tesi dovuto intervenire previa riassunzione del processo nei confronti del solo successore universale ex art. 110 c.p.c., su motivata istanza di chiamata in causa del preteso cessionario e previo accoglimento da parte del giudice ex art. 269 c.p.c..

Essa inoltre negava di essere succeduta nel rapporto, atteso che il contratto di cessione di azienda stipulato il 26 giugno 2017 tra le due Banche in liquidazione e E in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, ha riguardato un "Insieme Aggregato" di beni e rapporti giuridici delle aziende bancarie poste in LCA, dal quale sono testualmente esclusi, in forza



del d.l. 99/2017, i debiti delle due Banche interessate (e, per quello che qui interessa, di **D**) nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione titoli poste in essere anche in violazione della normativa sui servizi di investimento. Inoltre, il contratto sub art. 3.1.4 stabilisce che: *“Restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’Insieme Aggregato1 e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) **E** le Attività Escluse e le Passività escluse sia di **I** sia di **D**”. Fra le “Passività Escluse” sono: *“A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, (che) costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a **E** [...] (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi; [...] (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effettivi negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività, diverso dal Contenzioso Progresso2 (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi” (art. 3.1.4, lett. b) (iv) e (vi)).**

Secondo il contratto di cessione, nel Contenzioso progresso – ricompreso nel perimetro trasferito a **E** - rientrano i *“contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate delle Banche in LCA e dai c.d. “Incentive Welfare” nonché i relativi fondi” (art. 3.1.2, lett. b, (vii))*

A tali difese, poi ulteriormente argomentate, la Liquidatela di **E**, costituendosi, aderiva totalmente

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per prove orali e CTU come da verbale, infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche

Come già sopra accennato, a seguito di riassunzione della lite, gli attori evocano non solo la Banca in l.c.a. ma anche **E** S.p.a., quest’ultima quale successore nel diritto controverso a norma dell’art. 111 c.p.c., in quanto cessionaria dell’“insieme aggregato” di attività, passività e rapporti giuridici già facenti capo a **D** in forza dell’art. 3 d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito dalla l. 31 luglio



2017, n. 131 e del contratto di cessione concluso in data 26 giugno 2017 fra E S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e la medesima E S.p.a..

L'eccezione processuale di E, secondo cui gli attori non avrebbero potuto chiamare la medesima se non con atto di citazione previa richiesta al giudice di autorizzazione alla chiamata, sì che la chiamata sarebbe illegittima e inammissibile o inefficace, va respinta. La chiamata diretta avvenuta mediante notifica del ricorso in riassunzione – contenente la trascrizione dell'originario atto di citazione, la indicazione dei fatti processuali intermedi, l'indicazione dell'intento di chiamate Intesa e le ragioni, e la nuova formulazione delle domande - ha realizzato adeguatamente il contraddittorio tutelando ogni diritto di difesa di E, e, posto il principio generale di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c. e non essendo contestato che Intesa abbia acquistato rapporti dalla banca in liquidazione, non ha costituito abusivo esercizio del diritto di chiamata del terzo. Né la chiamata ha svolto doglianza riguardo al termine a difesa in concreto assicurato, ex art. 164 comma 3 c.p.c., per ottenere termine integrativo.

Le domande attoree vanno respinte.

Il d.l. 99/2017 all'art. 2 lett. c) e 3 comma 1 prevede che i Commissari liquidatori delle Banche interessate al provvedimento procedano ad una cessione dell'azienda, suoi singoli rami, beni, rapporti giuridici, individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o pro quota, in conformità all'offerta vincolante di un soggetto individuato come previsto dall'art. 3 comma 3. Tale disposto non si discosta significativamente dalle previsioni dell'art. 105 comma 1 l. fall. e 90 comma 2 TUB, così come non si discosta dal disposto dell'art. 105 comma 4 l.fall. e dall'art. 90 comma 2 TUB la previsione di cui all'art. 3 comma 2 del d.l. 99/17 secondo cui il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione.

La *ratio* delle disposizioni richiamate sta nel facilitare per quanto possibile, in una situazione di crisi del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, la sollecita realizzazione dell'attivo a beneficio dei creditori, e anche, specie in materia bancaria, la prosecuzione dei rapporti; il tutto con una normazione in deroga alle disposizioni generali sulla cessione di beni e di aziende.

Il d.l. 99/2017 non stabilisce i contenuti della cessione se non in negativo: le lettere a,b,c, dell'art. 3 comma 1 stabiliscono quali poste non debbano, in nessun caso, essere cedute, ma il d.l. non affatto impone, per il resto, quale debba essere il perimetro della cessione, e non impone che tutto ciò che esula dalle citate lettere abc debba essere invece ceduto.

Ciò posto, è innanzitutto evidente che le domande che si impernano su censure al collocamento di azioni vanno respinte per il divieto dell'art. 3 comma 1 lett. b) del d.l., la cui estensiva formulazione, che utilizza la dizione "operazioni di commercializzazione" permette di fare rientrare nella esclusione qualsiasi



controversia che si incardini su contestazioni, di qualsivoglia genere, al contratto o al collocamento, e quindi anche la domanda di annullamento per dolo, che la parte attrice ritiene invece non coperta dalla norma.

Per quanto riguarda le obbligazioni (operazioni 5 e 6) che avevano caratteristiche di “non subordinazione” e quindi non rientravano fra le esclusioni obbligatorie di legge (che riguardano le sole obbligazioni subordinate) deve innanzitutto escludersi che la circostanza della loro intervenuta conversione in azioni costituisca ragione di applicazione del divieto dell’art. 3 lett. b): la norma nell’individuare il discrimine fra necessariamente escluso e non necessariamente escluso dalla cessione pone l’accento sulla “commercializzazione” e sulla violazione della normativa del collocamento, e dunque sul fatto genetico relativo ad un certo tipo di titolo.

Piuttosto, fu il contratto di cessione ad ampliare legittimamente l’esclusione dalla cessione, rispetto al disposto dell’art. 3 lett. b) del d.l. 99/2017, annoverando fra le passività escluse anche le “obbligazioni convertibili” e i relativi contenziosi (artt. 3.1.2. lett. b vii e 3.1.4. citati da *E* ) come era nella libertà dei contraenti fare.

Parte attrice eccepisce la illegittimità costituzionale ex artt. 3, 24 e 47 Cost. dell’ art. 3 lett. b) del d.l. 99/2017 nella parte in cui preclude cessione dei debiti derivati “dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” per disparità di trattamento fra i creditori così coinvolti e altri che avessero acquistato titoli diversi. Il tema è proposto genericamente e apoditticamente, e la censura appare *prima facie* infondata, considerato che la cessione parziale o per quota delle attività e passività è uno strumento cardine di tutta la disciplina delle procedure concorsuali, la cui *ratio* sopra sommariamente tratteggiata funge, ex art. 3 Cost. da efficace e costituzionalmente legittimo strumento di differenziazione fra la disciplina speciale relativa a tali procedure e quella ordinaria. Ex art. 24 Cost. poi, il diritto alla tutela giurisdizionale è strumentale alla protezione dei diritti assicurati dalla legge, e l’art. 47 Cost. è norma la cui violazione non può essere predicata genericamente come fa la parte attrice.

Inoltre, ove anche le “esclusioni” dell’art. 3 d.l.vo 99 dovessero ritenersi contrarie a Costituzione, la incostituzionalità non comporterebbe la eterointegrazione del contratto, stipulato sotto l’egida del medesimo d.l. (comma 2: “*Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1*”) e l’effetto automatico della cessione a *E* anche dei debiti non inclusi, ma piuttosto la inefficacia del contratto, alla luce della condizione esplicitamente posta dalle parti in apice al contratto (“*E* considera presupposto essenziale una cornice legislativa che, nei tempi più stretti, sia di



portata e contenuto tali da legittimare e rendere norma di legge, in via definitiva e incondizionata, la disciplina e l'esecuzione dell'Operazione nei termini e alle condizioni qui delineati che sono volti a evitare il trasferimento a E di passività, rischi ed effetti negativi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente accettati da E (come Passività escluse"). Posto che l'offerta di E, e la stipula del contratto di cessione sono atti di autonomia privata (e ai sensi dell'art. 41 Cost l'iniziativa economica privata è libera) il venire meno del presupposto o condizione inficierebbe l'efficacia del contratto, con la conseguenza che esso verrebbe meno e quanto ceduto retrocederebbe alla procedura; e non potrebbe comportare l'addossamento al privato acquirente di rischi e costi non prima ponderati e posti a fondamento della formulazione dell'offerta e trasfusi nel contratto. La questione di incostituzionalità proposta è comunque irrilevante.

La parte attrice ritiene infine che non le possano essere opposti i limiti della cessione, in quanto di essa è stata data – come prevede il d.l. 99/2017 – mera “notizia” sul sito della Banca d'Italia, e non la pubblicazione integrale.

Al proposito, va innanzitutto ricordato che anche nella disciplina generale del TUB, art. 58 comma 2 per le cessioni non concorsuali, non connotate dunque dalla urgenza e dalle funzioni di quelle liquidatorie, prevede che la banca cessionaria dia solamente notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre la Banca d'Italia solo “può” stabilire forme integrative di pubblicità. Anche qui, la parte attrice pretende di applicare al caso le regole civilistiche ordinarie sulle cessioni, che comunque per la parte in cui prescrivono notizia disciplinano solo l'effetto delle condotte di buona fede (p. es. del debitore che paghi al creditore cedente essendo all'oscuro della cessione) ma non costituiscono né condizione della cessione né, ove non rispettate, addirittura, come qui si vorrebbe, ampliamento del perimetro della cessione.

Pertanto si pronuncia come in dispositivo. Le spese si liquidano, considerate le ragioni della decisione, per la sola parte successiva alla riassunzione

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande di parte attrice;



Sentenza n. 336/2020 pubbl. il 19/02/2020

RG n. 3751/2017

Repert. n. 759/2020 del 19/02/2020

- 2) Pone a carico degli attori le spese di lite delle convenute, che liquida, per **D** in lca, in euro  
9.500 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; per **E** in euro 26.993,72  
incluso ogni accessorio

Venezia, 5/2/2020

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il Giudice rel. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

